

Prot. 1971/22

Cremona, 13/10/2022

**INDIZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" DI CREMONA  
– TRIENNIO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025**

**IL DIRETTORE**

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il regolamento per l'autonomia statutaria, regolamentare, didattica e finanziaria delle istituzioni di cui all'art. 1 della Legge n. 508 del 1999;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 157 del 13 luglio 2007 del Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca – Settore Alta Formazione Artistica e Musicale – con cui è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona e successiva circolare del Direttore generale dell'AFAM prot. n. 3678 del 21 maggio 2007;
- Considerato che l'attuale Consulta degli Studenti esaurirà il suo mandato al termine del presente anno accademico 2018/2019 e si rende pertanto necessario procedere a nuove elezioni per il triennio 2019/2022;
- Visti gli artt. 16, 17 e 21 dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona;
- Vista la richiesta avanzata dalla Consulta in data 27 luglio 2022 prot. 1441/22
- Visto il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti, approvato dal Collegio dei Professori il 26 ottobre 2007, modificato con Regolamento approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 18.6.2019 (prot. 743/19), Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 5 ottobre 2022 conformemente alla decisione del Consiglio Accademico del 30.09.2022;
- Visto la conferma del parere in merito alla definizione del voto in data 10 ottobre 2022 (Verbale riunione Consulta a Prot. 1970/22);

**DECRETA**

L'indizione delle operazioni di voto per l'elezione della Consulta degli Studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" di Cremona – per il triennio 2022/2025.

Le elezioni si terranno in modalità telematica il giorno 3/11/2022 in turno unico dalle 8 del mattino alle 23. Le istruzioni per il voto verranno comunicate dalla segreteria in tempo utile su indirizzo mail istituzionale. Per

chi non riuscisse a collegarsi saranno a disposizione degli studenti postazioni telematiche durante l'apertura della segreteria (ore 8:30 – 16:30).

Le candidature dovranno essere consegnate alla Direzione in forma cartacea, o con e-mail a [info@istitutomonteverdi.it](mailto:info@istitutomonteverdi.it), entro il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 13,00.

I requisiti per l'eleggibilità alla Consulta degli Studenti sono richiamati dal Regolamento Elettorale, che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto, con l'allegato Regolamento, viene affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE

Allegato al Prot. 1971/2022

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI** (Prot. n 1967/2022)

**ART. 1 ELEZIONI**

Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

**ART. 2 ELETTORATO ATTIVO**

L'elettorato attivo spetta agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano regolarmente iscritti all'Istituto.

La lista degli aventi diritto al voto è redatta dalla Commissione Elettorale.

**ART. 3 ELETTORATO PASSIVO**

Possono candidarsi alla Consulta gli Studenti regolarmente iscritti all'Istituzione e che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire alla segreteria dell'Istituzione nel termine determinato con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura deve essere fatta pervenire all'Istituzione a mano ovvero a mezzo fax: la documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata.

Le candidature presentate entro i termini stabiliti sono trasmesse al Direttore che le trasmette alla Commissione Elettorale, la quale verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal decreto di indizione.

**ART. 4 COMMISSIONE ELETTORALE**

Il Direttore nomina la Commissione Elettorale che svolgerà anche le funzioni di seggio elettorale. L'organo è composto da tre membri: due scelti tra i docenti in servizio presso l'istituto con incarico a tempo indeterminato o determinato, di cui uno con funzioni di Presidente, e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio. I candidati alla nomina non possono essere



componenti della Commissione Elettorale e del seggio elettorale. Per la validità delle sedute delle due commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione elegge al suo interno il Presidente, che sarà anche Presidente di seggio. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

I verbali dei lavori della Commissione sono sottoscritti dai suoi componenti; ove ritenuto necessario, tali verbali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo.

In entrambi gli organi, in caso di assenza o impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente nominato dal Direttore.

#### **ART. 5 SISTEMA ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTO**

Le operazioni di voto si svolgono nelle ore e nei giorni indicati nel decreto di indizione. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio Elettorale e deve apporre la propria firma a fianco del proprio nome nell'apposito elenco degli elettori.

Il voto è individuale e segreto. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita degli interessati.

Ogni elettore può esprimere tre preferenze.

Ogni scheda riporterà la lista dei candidati. Verranno eletti gli studenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di ritiro o decadenza di un componente della Consulta subentrerà il primo degli esclusi; in caso di parità di voti verrà eletto il candidato più anziano.

Sono nulle sia le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, sia quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento, sia quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate o dalle quali risulti impossibile l'identificazione del candidato scelto.

Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procede di seguito alla seconda votazione, ove saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dal numero di partecipanti al voto. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

Non è consentito permanere entro il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto possono essere ammessi a votare esclusivamente gli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Le schede devono essere firmate da tutti i membri della Commissione Elettorale.  
Il voto è segreto e deve essere espresso dall'elettore tracciando una X nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.  
Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli elegendi è indetta una seconda elezione.

#### **ART. 6 OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

#### **ART. 7**

In alternativa al voto in presenza è possibile svolgere la votazione in via telematica con l'uso di una piattaforma certificata che garantisca quanto indicato all'art. 5. Prima dell'indizione delle operazioni di voto la Direzione acquisirà il parere dalla Consulta in merito al tipo di elezione, in presenza o a distanza.

#### **ART. 8 COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione entro il giorno successivo a quello dello scrutinio.

#### **ART. 9 RICORSI**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli studenti.

Approvato dal Collegio dei Professori il 26 Ottobre 2007

Modificato dal Consiglio Accademico il 19 Novembre 2018 e 18 giugno 2019

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 5 ottobre 2022 conformemente alla decisione del Consiglio Accademico del 30.09.2022.